

Verbale n. **44**

Seduta pomeridiana del 20 marzo 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Barbara LOGAR.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 15.30

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 44ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 42 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, altresì, che non vi sono richieste di congedo per la seduta pomeridiana.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007" (15)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, TRELEANI, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **RUSSO, PUTTO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, si era conclusa la discussione generale sul provvedimento in discussione.

In sede di replica, prendono la parola, quindi, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale, fra l'altro, motivandone le ragioni, preannuncia un voto contrario sul provvedimento), PUTTO e RUSSO, i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT (il quale, tra l'altro, ribadisce la piena condivisione dell'intero gruppo Fedriga Presidente al provvedimento in discussione), TRELEANI (il quale, tra l'altro, esprime una convinta adesione dell'intero gruppo Fratelli d'Italia al disegno di legge in discussione) e CALLIGARIS (il quale si unisce all'opinione espressa stamane dal presidente Fedriga, relativamente alle dinamiche rappresentative della democrazia, intesa come la forma di governo più compiuta) e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si astiene dal replicare).

Si passa quindi all'esame dell'articolato.

L'articolo 1, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento soppressivo (2.1)

"L'articolo 2 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento soppressivo (2.2)

"L'articolo 2 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MARTINES, RUSSO, CELOTTI, FASIOLO, PISANI, MORETTI, COSOLINI, MENTIL, POZZO

Emendamento modificativo (2.3)

"Al comma 1 le parole <<da 1.001 a 15.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<da 5.001 a 15.000 abitanti>>."

Nota: l'emendamento non presenta oneri finanziari.

MARTINES, RUSSO, FASIOLO, PISANI, MORETTI, COSOLINI, MENTIL, POZZO

Emendamento modificativo (2.4)

"Al comma 3ter dell'articolo 4 della Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 le parole <<sino a 1.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<sino a 5.000 abitanti>>."

Nota: l'emendamento non presenta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l'emendamento 2.1.

Il Presidente FEDRIGA, ottenuta la parola, nel replicare ad alcune affermazioni precedenti del Relatore di minoranza Putto, sostiene riguardo al tema del numero massimo di mandati per i Sindaci, che l'unico limite possibile dovrebbe essere quello della volontà popolare ed esclude convintamente il rischio di manipolazione di grandi corpi elettorali.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 2.2.

Il consigliere MARTINES illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4 e, nel contempo, solleva la questione dei termini numerici indicati nelle disposizioni in discussione, rapportati a quelli della vigente normativa nazionale in tema di consultazioni elettorali.

A questo punto, il Presidente FEDRIGA, ottenuta nuovamente la parola, nel replicare al consigliere Martines, chiarisce che l'intento perseguito non è quello di modificare i termini numerici dell'attuale normativa nazionale in materia di elezioni comunali e regionali, bensì l'introduzione del terzo mandato per i sindaci di comuni con popolazione fino ai quindicimila abitanti.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza RUSSO (il quale, fra l'altro, esprime i propri dubbi relativamente alla convinzione del Presidente Fedriga sul mancato rischio di manipolazione dei grandi corpi elettorali), la consigliera PELLEGRINO (la quale, fra l'altro, motivandone le ragioni, preannuncia un voto contrario all'articolo 2) e l'assessore ROBERTI (il quale, nel sintetizzare le posizioni fin qui formulate rispetto all'estensione del terzo mandato per i sindaci di comuni con popolazione fino ai quindicimila abitanti, manifesta il proprio convincimento sull'autonomia legislativa che la Regione sarà in grado di esprimere pienamente con l'approvazione dell'articolo in discussione).

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dice favorevole agli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre si astiene sugli emendamenti 2.3 e 2.4), PUTTO (il quale si dice favorevole agli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre si astiene sugli emendamenti 2.3 e 2.4) e RUSSO (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza CALLIGARIS (il quale si dice contrario a tutti gli emendamenti), CABIBBO, DI BERT, TRELEANI e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Calligaris).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

L'emendamento 2.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 2.4 decade.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 2 bis:

PISANI

Emendamento modificativo (2 bis.1)

"1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2013 le parole <<con quella di consigliere circoscrizionale, nonché>> sono soppresse."

Nota: Non presenta oneri finanziari.

Il consigliere PISANI, nell'illustrare tale emendamento, ne comunica il ritiro.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

RUSSO, CELOTTI, FASIOLO, MORETTI, CARLI, CONFICONI, COSOLINI, MARTINES, MENTIL, POZZO, PISANI

Emendamento soppressivo (3.1)

"L'articolo 3 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non presenta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento soppressivo (3.2)

"L'articolo 3 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non presenta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento soppressivo (3.3)

"L'articolo 3 è soppresso."

Nota: l'emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento modificativo (3.4)

"Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2013 come modificato dal comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi" sono aggiunte le seguenti: "e il numero dei votanti non sia stato inferiore al sessanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune"."

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento modificativo (3.5)

Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito come segue:

"1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2013 le parole "la maggioranza assoluta dei voti validi" sono sostituite dalle seguenti: "il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi e che nessun altro candidato abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi."

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento modificativo (3.6)

"1. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita come segue: "Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19/2013".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"2. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

"5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, o se ha riportato un numero di voti validi superiore alla lista o un gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco, e superiore al quaranta per cento dei voti validi."

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza RUSSO illustra l'emendamento 3.1.

Il consigliere MORETUZZO illustra l'emendamento 3.2.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 3.3.

Il consigliere MORETUZZO, ottenuta nuovamente la parola, integra la propria illustrazione con gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

L'assessore ROBERTI svolge un proprio intervento sull'argomento.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dice favorevole agli emendamenti soppressivi 3.1, 3.2 e 3.3, mentre si astiene sugli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6), PUTTO (il quale si dice favorevole a tutti gli emendamenti) e RUSSO (il quale si dice favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza CABIBBO (il quale si dice contrario a tutti gli emendamenti), DI BERT (il quale si dice contrario a tutti gli emendamenti), TRELEANI (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e CALLIGARIS (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo) e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

Gli emendamenti 3.4, 3.5, e 3.6, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

RUSSO, CELOTTI, FASIOLO, MORETTI, CARLI, CONFICONI, COSOLINI, MARTINES, MENTIL, POZZO

Emendamento soppressivo (4.1)

"L'articolo 4 è soppresso."

Nota: l'emendamento non presenta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

"L'articolo 4 è soppresso" (4.2)

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento soppressivo (4.3)

"L'articolo 2 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento 4.1.

Il Relatore di minoranza PUTTO dà per illustrato l'emendamento 4.2.

Il Relatore di minoranza HONSELL dà per illustrato l'emendamento 4.3.

A questo punto, l'assessore ROBERTI chiede alla Presidenza di attivare gli Uffici per verificare l'ammissibilità degli emendamenti aggiuntivi presentati.

Il PRESIDENTE, quindi, nell'accogliere la richiesta di chiarimento avanzata in precedenza dall'assessore Roberti, sospende la seduta per cinque minuti.

La seduta viene così sospesa alle ore 16.51.

La seduta riprende alle ore 17.05.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, informa, alla luce delle verifiche effettuate con gli Uffici, che gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sono da ritenersi decaduti.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi di nuovi articoli:

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (4 bis.1)

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente

“Art. 4 bis

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 19/2023)

Il comma 6 dell'articolo 22 della Legge regionale 19/2013 viene sostituito con il seguente:

“6. Il segretario è designato dal presidente, ove possibile, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado”.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Vengono aggiunte le parole “ove possibile” al fine di permettere al Presidente di seggio di avvalersi di un collaboratore di sua fiducia anche non residente nel comune ove ha sede il seggio della consultazione elettorale.

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (4 ter.1)

1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente

“Art. 4 ter

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 19/2013)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali) è inserito il seguente:

“5 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, sono definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata”.

Nota: Per favorire la presentazione delle candidature e delle liste elettorali in occasione di consultazioni comunali, si introduce la possibilità di sottoscriverle attraverso modalità digitali, con gli strumenti già a disposizione della pubblica amministrazione. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (4 quater.1)

1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente

“Art. 4 quater

(Modifica all'art. 41 della legge regionale 19/2013)

Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2013 si aggiungono i seguenti commi:

“3 bis. L'amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 1 provvede mediante un contributo ai Comuni allo scopo di sostenere le spese per l'istituzione di appositi servizi di trasporto per favorire l'esercizio del diritto di voto.

3 ter. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3 quater. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. -- (--) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026. (NI/S)

3 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 quater, si fa fronte mediante prelievo di complessivi 180.000 euro, suddivisi in ragione di 60.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026. (S/70007)”.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (4 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente

“Art. 4 quinquies

(Modifica all'art. 43 della legge regionale 19/2013)

Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 19/2013 le parole “portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “persone con disabilità”.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. L'emendamento è necessario al fine di aggiornare la terminologia usata.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (4 sexies.1)

1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente

“Art. 4 sexies

(Modifica all'art. 48 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo la parola “quando” sono aggiunte le seguenti “l'edificio in cui si trova la”.

b) La parola “ruote” è sostituita con le seguenti: “rotelle o tramite altri dispositivi necessari all'eventuale ridotta mobilità dell'elettore”.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. L'emendamento è necessario al fine di specificare in modo puntuale che è l'accesso all'edificio della sede che ospita il processo di voto che deve essere garantito senza alcun ostacolo e di aggiungere nella norma anche gli altri dispositivi di supporto alla mobilità dell'elettore.

PELLEGRINO, HONSELL, CAPOZZI

Subemendamento modificativo all'emendamento 4 septies.1 (4 septes.0.1)

“Art. 4 septies

(Modifica all'articolo 60 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 2 dell'Art. 60 della Legge regionale n. 19/2013 le parole “e il 20° giorno antecedenti la data della votazione” sono sostituite con le parole “giorno e la costituzione del seggio”.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Questa modifica permette alla persona con impedita o ridotta capacità motoria di chiedere al comune di residenza la possibilità di voto a domicilio fino al giorno precedente l'apertura del seggio.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (4 septies.1)

1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente

“Art. 4 septies

(Modifica all'articolo 60 della legge regionale 19/2023)

1. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2013 le parole “e il 20° giorno antecedente la data di votazione” sono sostituite con le seguenti: “giorno e la chiusura della costituzione del seggio elettorale formato nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione”.

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Questa modifica permette alla persona con impedita o ridotta capacità motoria di chiedere al Comune di residenza la possibilità di voto a domicilio fino al giorno precedente l'apertura del seggio.

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (4 octies.1)

1. Dopo l'articolo 4 septies è inserito il seguente

“Art. 4 octies

(Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 19/2013)

1. Dopo l'articolo 61 della Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali) sono inseriti i seguenti:

"Art. 61 bis

(Disposizioni sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. Gli elettori residenti in Friuli Venezia Giulia che, per motivi di studio o di lavoro hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel Comune Capoluogo della Provincia in cui sono domiciliati, o attraverso le operazioni di voto elettronico disciplinate dalla presente legge.

2. Con regolamento regionale, adottato previo parere della Commissione consiliare competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione dei seggi elettorali, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

3. Per il regolare svolgimento delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a sottoscrivere le necessarie convenzioni con i Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti aggiuntivi.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 4 bis.1, istitutivo dell'articolo 4 bis.

Sull'emendamento interviene il solo assessore ROBERTI, il quale, tra l'altro, preannuncia un voto contrario.

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), PUTTO (favorevole) e RUSSO (il quale si astiene), i Relatori di maggioranza CABIBBO (contrario), DI BERT (contrario), TRELEANI (contrario) e CALLIGARIS (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo), e, infine, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 4 bis.1, istitutivo dell'articolo 4 bis, posto in votazione, non viene approvato.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 4 ter.1.

In sede di dibattito interviene il solo Relatore di minoranza HONSELL.

L'assessore ROBERTI, pur essendo favorevole ai contenuti dell'emendamento, motivandone le ragioni, ne chiede il ritiro e la trasformazione in un Ordine del giorno.

La consigliera CAPOZZI ritira quindi l'emendamento per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 4 quarter.1.

Dopo un intervento interlocutorio del consigliere MORETTI, l'assessore ROBERTI chiede, motivandone le ragioni, il ritiro dell'emendamento per inserirlo eventualmente in una legge finanziaria.

Il Relatore di minoranza HONSELL interviene per la replica e chiede se, nel caso l'emendamento venga ritirato e trasformato in un Ordine del giorno, possa essere in tale sede accolto.

Il Relatore di minoranza HONSELL, dopo le rassicurazioni del Presidente della regione FEDRIGA, ritira l'emendamento.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 4 quinquies.1.

Favorevoli i Relatori di minoranza HONSELL, PUTTO e RUSSO e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, TRELEANI e CALLIGARIS e l'assessore ROBERTI, l'emendamento 4 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 4 quinquies, posto in votazione, viene approvato.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 4 sexies.1.

In sede di dibattito interviene la sola consigliera PELLEGRINO, la quale esprime il proprio sostegno all'emendamento.

Il Presidente FEDRIGA, ottenuta la parola, si dichiara favorevole all'emendamento, esprimendo però qualche dubbio sulla lettera a) e chiedendo, di conseguenza, una riformulazione dell'emendamento.

Il Relatore di minoranza HONSELL si dichiara disponibile alla riformulazione e accoglie la modifica proposta togliendo la lettera a).

Favorevoli i Relatori di minoranza HONSELL, PUTTO e RUSSO e i Relatori di maggioranza CABIBBO, DI BERT, TRELEANI e CALLIGARIS e l'assessore ROBERTI, l'emendamento 4 sexies.1, istitutivo dell'articolo 4 sexies, posto in votazione nel testo emendato oralmente, viene approvato.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 4 septies.1 e il relativo subemendamento 4 septies. 0.1.

In sede di dibattito interviene il solo consigliere BOLZONELLO.

L'assessore ROBERTI, ottenuta la parola, argomenta la propria contrarietà sia sull'emendamento sia sul subemendamento e ne chiede il ritiro, per poterne discutere con più calma e capire quale può essere l'intervento normativo più adeguato.

La consigliera PELLEGRINO accoglie dunque la richiesta e ritira l'emendamento 4 septies.1 e il subemendamento 4 septies. 0.1.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 4 octies.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL e la consigliera PELLEGRINO aggiungono, con l'assenso della proponente, la loro firma all'emendamento.

L'assessore ROBERTI, ottenuta la parola, nel ritenere l'emendamento comunque inammissibile, annuncia il suo parere negativo.

Intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), PUTTO (il quale si astiene) e RUSSO (il quale si astiene), i Relatori di maggioranza CABIBBO (contrario), DI BERT, TRELEANI e CALLIGARIS e, infine, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo).

L'emendamento 4 octies.1, istitutivo dell'articolo 4 octies, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

RUSSO, CELOTTI, FASIOLO, MORETTI, CARLI, CONFICONI, COSOLINI, MARTINES, MENTIL, POZZO, PISANI

Emendamento soppressivo (5.1)

"L'articolo 5 è soppresso."

Nota: l'emendamento non presenta oneri finanziari.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento soppressivo (5.2)

"L'articolo 5 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento soppressivo (5.3)

"L'articolo 5 è soppresso."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Il PRESIDENTE, sentiti gli Uffici, dichiara che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono da ritenersi decaduti.

Non essendoci interventi, il PRESIDENTE pone subito in votazione l'articolo 5, come licenziato dalla commissione, che viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi di nuovi articoli:

TRELEANI, CABIBBO, CALLIGARIS, DI BERT, CELOTTI, MORETUZZO

Emendamento aggiuntivo (5 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis

(Modifica all'articolo 71 della legge regionale 19/2013)

1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le parole "cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta

per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune”.

Nota: Il presente emendamento ha effetto solamente normativo pertanto non comporta nuove spese o maggiori oneri per la Regione.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (5 ter.1)

“Art. 5 ter

(Inserimento dell'articolo 79 bis nella legge regionale 19/2013)

“Dopo l'articolo 79 della legge regionale 19/2013 è inserito il seguente articolo:

“Art. 79 bis

(Istituzione di programmi di sensibilizzazione e promozione alla partecipazione politica e civica delle cittadine e dei cittadini, anche nei Comuni minori)

1. La Regione promuove l'istituzione di programmi di sensibilizzazione e promozione alla partecipazione politica e civica dei cittadini, al fine di coinvolgerli nel processo elettorale e nella vita politica regionale e locale, favorendo la rappresentanza politica e l'inclusività, anche nei Comuni di piccole dimensioni.

2. Per le finalità previste dall'articolo 79 bis, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. -- (--) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026. (NI/S)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante prelievo di complessivi 60.000 euro, suddivisi in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026. (S/70007).”.

Nota: Il presente emendamento è stato pensato e redatto con spirito innovativo e con la finalità specifica di stimolare la partecipazione politica e civica di tutte le cittadine e cittadini, in particolar modo nei piccoli Comuni. Nel coordinamento si provvederà ad istituire il Titolo III Bis “Misure per la promozione della partecipazione politica”.

HONSELL

Subemendamento all'emendamento 5 quater.1 (5 quater.0.1)

“Al comma 1 dell'articolo 79 ter della legge regionale 19/2013, così come introdotto dall'emendamento 5 quater.1, la parola “anche” è soppressa.”

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (5 quater.1)

“Art. 5 quater

(Inserimento dell'articolo 79 ter nella legge regionale 19/2013)

Dopo l'articolo 79 bis della legge regionale 19/2013 è inserito il seguente articolo:

“Art. 79 ter

(Promozione della partecipazione politica delle donne)

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità, la partecipazione politica delle donne, con l'obiettivo di sostenere attivamente la partecipazione alle competizioni elettorali e per favorire l'elezione di donne nei Consigli comunali e nel Consiglio regionale.

2. Per le finalità previste dall'articolo 79 ter, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. -- (--) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026. (NI/S)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante prelievo di complessivi 60.000

euro, suddivisi in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026. (S/70007)".

Nota: Il presente emendamento è stato pensato e redatto con spirito innovativo e con la finalità specifica di incoraggiare la partecipazione femminile nelle competizioni elettorali comunali e regionali. Nel coordinamento si provvederà ad istituire il Titolo III Bis "Misure per la promozione della partecipazione politica".

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (5 quinquies.1)

"Art. 5 quinquies

(Inserimento dell'articolo 79 quater nella legge regionale 19/2013)

Dopo l'articolo 79 ter della legge regionale 19/2013 è inserito il seguente articolo:

"Art. 79 quater

(Istituzione di un fondo dedicato alla promozione della partecipazione politica e civica tra i giovani)

1. La Regione promuove l'istituzione di un fondo dedicato finalizzato alla realizzazione di iniziative o di eventi di sensibilizzazione o d'informazione nelle Scuole allo scopo di promuovere la partecipazione politica e civica tra i giovani.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze.

3. Per le finalità previste dall'articolo 79 ter, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. -- (--) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026. (NI/S)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante prelievo di complessivi 60.000 euro, suddivisi in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 - 2026. (S/70007)".

Nota: Il presente emendamento è stato pensato e redatto con spirito innovativo e con la finalità specifica di promuovere la partecipazione politica e civica tra i giovani. Nel coordinamento si provvederà ad istituire il Titolo III Bis "Misure per la promozione della partecipazione politica".

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi.

Il Relatore di maggioranza TRELEANI illustra l'emendamento 5 bis.1.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri CELOTTI e MORETUZZO (in friulano), il Relatore di maggioranza CABIBBO, i consiglieri PELLEGRINO e BULLIAN e, infine, l'assessore ROBERTI.

Intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (contrario), PUTTO (favorevole) e RUSSO (favorevole), i Relatori di maggioranza CABIBBO (favorevole), DI BERT, TRELEANI e CALLIGARIS e, infine, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Basso, l'emendamento 5 bis.1, istitutivo dell'articolo 5 bis, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2016: favorevoli 41, contrari 3*).

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 5 ter.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL, su invito dell'assessore ROBERTI, ritira l'emendamento al fine di presentare un Ordine del giorno sull'argomento.

Il Relatore di minoranza HONSELL, dopo aver illustrato il proprio emendamento con il relativo subemendamento, propone la seguente modifica verbale al 5 quarter.1; *sopprimere i punti 2) e 3)*.

A questo punto, il Presidente FEDRIGA chiede la trasformazione dell'emendamento in un Ordine del giorno, mantenendo però solo il punto 1).

Il Relatore di minoranza HONSELL, anche per il sollecito del Presidente della regione Fedriga, ritira tale emendamento per trasformarlo in un Ordine del giorno.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.1)

"All'articolo 6 prima del comma 1 del presente disegno di legge è inserito il seguente:

"1 ante. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 19/2013 le parole "e la divulgazione" sono sostituite dalle seguenti: "la divulgazione e la pubblicazione".

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. L'emendamento è necessario al fine di aggiornare la terminologia usata.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento modificativo (6.2)

"1. Al comma 1 dell'articolo 6, le parole "Con regolamento" sono sostituite dalle parole "Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente,".

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.3)

"Al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "Con Regolamento" sono aggiunte le seguenti: ", previo parere della Commissione permanente competente,".

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.4)

"Al comma 1 dell'articolo 6 le parole "e divulgazione" sono sostituite dalle seguenti: ", divulgazione e pubblicazione, anche nelle pagine web dedicate nel sito della Regione,".

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. L'emendamento è necessario al fine di aggiornare la terminologia usata: con il termine "Divulgazione" si intende "L'azione, il fatto di divulgare, d'essere divulgato" (Treccani) mentre con il termine "Pubblicazione" si intende "L'atto del pubblicare, del rendere pubblicamente noto (Treccani).

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.5)

“Al comma 1 dell'articolo 6, le parole “in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “normative in materia di trasparenza del processo elettorale e di protezione dei dati personali e di fruibilità, accessibilità e comprensibilità da parte dei cittadini, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)”.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. L'emendamento è necessario al fine di aggiornare la normativa con riferimenti specifici al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e ai suoi principi: fruibilità, accessibilità e comprensibilità delle informazioni da parte del cittadino.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.6)

“Dopo il comma 1 del presente disegno di legge è inserito il seguente:

1 bis. Il comma 3 all'articolo 106 della legge regionale 19/2013 è così interamente sostituito:

“3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.”.

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. L'emendamento sostitutivo è stato redatto al fine di rendere il più completo possibile il comma 3 dell'articolo 196, estendendo anche la possibilità di ottenere copia delle informazioni in “formato digitale aperto” secondo i più moderni canoni informatici.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.

Il Relatore di minoranza PUTTO dà per illustrato l'emendamento 6.2.

Il PRESIDENTE, non essendoci richieste di intervento, prendono la parola per la espressione dei pareri i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole a tutti gli emendamenti), PUTTO (favorevole), RUSSO (favorevole), i Relatori di maggioranza CABIBBO (favorevole agli emendamenti 6.1, 6.4, 6.5 e 6.6 e contrario agli emendamenti 6.2 e 6.3), DI BERT (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo), TRELEANI (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo) e CALLIGARIS (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo), e, infine, l'assessore ROBERTI (il quale si associa alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 6.1, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 6.2 e 6.3, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

Gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.1)

"All'articolo 7, comma 1, la lettera b) è soppressa."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (7.2)

"All'articolo 109 della legge regionale 19/2013 sono previste le seguenti modifiche:

1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. L'amministrazione regionale dovrà garantire la massima accessibilità a questi dati mediante pubblicazione di essi in apposita sezione web dedicata."

2. Il comma 3 dell'articolo 109 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

"3. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati di cui al comma 1, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

La prima modifica prevede il principio di massima accessibilità ai dati da parte del cittadino prevedendo la relativa pubblicazione in apposita sezione web dedicata.

La seconda modifica è stata redatta al fine di rendere il più completo possibile il comma 3 dell'articolo 109, estendendo anche la possibilità di ottenere copia delle informazioni in "formato digitale aperto" secondo i più moderni canoni informatici.

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento modificativo (7.3)

"1. Al comma 3 bis dell'articolo 109 della legge regionale 19/2013, così come aggiunto dal comma 3 dell'articolo 7, le parole "Con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente,".

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Il consigliere MORETUZZO illustra l'emendamento 7.3.

Il PRESIDENTE, non essendoci richieste di intervento, prendono la parola, per la espressione dei pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole a tutti gli emendamenti), PUTTO (favorevole), RUSSO (favorevole), i Relatori di maggioranza CABIBBO (favorevole all'emendamento 7.2 e contrario agli emendamenti 7.1 e 7.3), TRELEANI (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo) e CALLIGARIS (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo), e, infine, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 7.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 7.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (7 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente

"Art. 7 bis

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è aggiunto il seguente:

"4 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, sono definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata".

Nota: Per favorire la presentazione delle candidature e delle liste elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si introduce la possibilità di sottoscriverle attraverso modalità digitali, con gli strumenti già a disposizione della pubblica amministrazione.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (7 ter.1)

"Art. 7 ter

(Modifica all'art. 30 della legge regionale 28/2007)

All'articolo 30 della legge regionale 28/2007 sono previste le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica dell'articolo dopo le parole "non deambulanti" sono aggiunte le seguenti: "o con ridotte o impedito capacità motorie".

2. Al comma 1 dopo le parole "non deambulanti" sono aggiunte le seguenti: "o con ridotte o impedito capacità motorie".

3. Al comma 1 dopo la parola "quando" sono aggiunte le seguenti: "l'edificio in cui si trova".

4. Al comma 1 le parole "ruote" sono sostituite con le seguenti: "rotelle o tramite altri dispositivi necessari all'eventuale ridotta mobilità dell'elettore".

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. L'emendamento è necessario al fine di aggiornare la terminologia usata, di aggiungere nella norma anche gli altri dispositivi di supporto alla mobilità dell'elettore e di specificare in modo puntuale che è l'accesso all'edificio della sede che ospita il processo di voto che deve essere garantito senza alcun ostacolo.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 7 bis.1.

Non essendoci richieste di intervento, l'assessore ROBERTI, ottenuta la parola, chiede il ritiro dell'emendamento e la trasformazione in un Ordine del giorno.

La consigliera CAPOZZI, su invito dell'assessore ROBERTI, ritira l'emendamento 7 bis.1 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Il Relatore di minoranza HONSELL, dopo aver illustrato l'emendamento 7 ter.1, su invito dell'assessore ROBERTI, lo ritira.

L'articolo 8, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE, nel replicare ad una richiesta di chiarimento sull'ordine dei lavori del consigliere MORETTI, precisa che è intenzione della Presidenza finire l'articolato nella seduta in corso per poi completare il provvedimento nella seduta successiva.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 8 bis:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (8 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente

<<Art. 8 bis

(Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo le parole <<referendum regionali,>> sono inserite le seguenti <<nel pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto, al fine di favorire la partecipazione democratica, come previsto dalla Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione Europea del 12 dicembre 2023 relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione,>>;

b) Dopo la parola <<approva>> sono inserite le seguenti <<entro centottanta giorni>>.>>.

Nota: pur essendo previsto dall' 8 comma 31 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)) e dal Capo II della Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), il voto elettronico non è ancora possibile in Regione. Si ritiene pertanto di dare attuazione a quanto previsto anche dalla Legge regionale 28/2007, rendendo stringenti i termini entro cui la Giunta regionale debba approvare uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati."

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 8 bis.1.

Non essendoci richieste di intervento, la consigliera CAPOZZI, sentito l'assessore ROBERTI, vista l'impossibilità, anche regolamentare, di inserire il contenuto dell'emendamento in discussione nell'Ordine del giorno di cui all'articolo 7 ter, ritira l'emendamento.

All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento modificativo (9.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale 28/2007, così come integrato dal comma 1, lettera

a) dell'articolo 9, le parole "Con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Con regolamento

regionale, previo parere della Commissione consiliare competente,”.

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

HONSELL, CAPOZZI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (9.2)

“Al comma 1 dell’articolo 9 lettera a) dopo le parole “Con Regolamento” sono aggiunte le seguenti: “, previo parere della Commissione permanente competente,”

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

La consigliera MASSOLINO illustra l’emendamento 9.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l’emendamento 9.2.

Non essendoci richieste di intervento, prendono la parola, per la espressione dei pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole a tutti gli emendamenti), PUTTO (favorevole), RUSSO (favorevole), i Relatori di maggioranza CABIBBO (contrario agli emendamenti), TRELEANI (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo), DI BERT (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo) e CALLIGARIS (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Cabibbo) e, infine, per la Giunta, l’assessore ROBERTI (il quale si associa alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

Gli emendamenti 9.1 e 9.2, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

L’articolo 9, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell’articolo 9 bis:

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, BULLIAN

Emendamento aggiuntivo (9 bis.1)

“Dopo l’articolo 9 inserire il seguente:

1. Tutte le occorrenze presenti nella legge regionale 19/2013 e nella legge regionale 28/2007 della parola “candidato” sono sostituite con le parole “persona candidata” con conseguente adeguamento per garantire la concordanza delle occorrenze nelle frasi in cui essa si presenta.”

Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

La consigliera MASSOLINO illustra l’emendamento 9 bis.1.

La consigliera PELLEGRINO aggiunge, con l’assenso del proponente, la propria firma all’emendamento.

Il Presidente FEDRIGA, prima di aprire la discussione e senza entrare nel merito, chiede alla Presidenza una seconda valutazione sull’ammissibilità del testo.

Il PRESIDENTE, nel chiedere dunque al Segretario generale insieme agli Uffici di svolgere quanto prima una verifica su quanto testè richiesto, considerato l’orario di chiusura della seduta pomeridiana

come programmato dalla Conferenza dei Capigruppo, decide di terminare qui i lavori d'Aula; comunica quindi che il Consiglio è convocato per domani, 21 marzo 2024, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18.33.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO